



## I Regolamenti Europei REACH e CLP

**Liburna Code: il nuovo sistema di distribuzione delle schede di dati di sicurezza di sostanze pericolose e delle loro miscele.**

Gabriele SCIBILIA  
(Flashpoint S.r.l.)

Modena, 3 Ottobre 2014

**REACH**<sub>2014</sub>

# dal D.M. Sanità 28 gennaio 1992 (preparati) e D.M. Sanità 4 aprile 1997 (sostanze)



Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 50 del 29 febbraio 1992 - Serie generale  
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 febbraio 1992 DI PUBBLICA TUTTA I GIORNI NON FESTIVI

INDIRIZZI E RENDIZIONI PRESSO IL MINISTERO DI SANITÀ - UFFICIO PUBBLICAZIONI 00187 - DICEST - VIA ARAGONA 79 - 00187 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VIORELLI 15 - 00187 ROMA - CENTRALINO ROMA

1 2 3 4 5 6  
ASSOCIAZIONE IMPRINTA PERIODICI  
1. 1992  
- 6 MAR 1992  
PRCT. 4 - 1992  
7 8 9 10 11 12

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1992.

**Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.**

25-3-1997 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 89

**MINISTERO DELLA SANITÀ**

DECRETO 4 aprile 1997.

Attenzione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, riferendosi alla scheda informativa la materia di sicurezza.

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ**

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 2;

Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;

Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;

Decreta:

**Art. 1.**

Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza in occasione o appropriata alla prima fornitura.

**Art. 2.**

La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.

**Art. 3.**

La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'art. 10 della direttiva 91/155/CEE e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 1997

Il Ministro: IRONC

Regolato alla Corte dei conti il 23 giugno 1997  
Articolo n. 1 Sanità, foglio n. 263

**REACH 2014**

# al Regolamento n.1907/2006 (REACH)



## JUSTITIE

Notifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 767/89/CE del Consiglio e le direttive della Commissione 93/15/CE, 93/61/CE, 93/70/CE e 2006/12/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 374 del 30 dicembre 2006)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 va letto come segue:

### REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 767/89/CE del Consiglio e le direttive della Commissione 93/15/CE, 93/61/CE, 93/70/CE e 2006/12/CE

(Testo rilevante ai fini del DUE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione; il presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei prodotti che le sostanze componenti.

(2) Il funzionamento efficace del mercato interno delle sostanze può essere ottenuto soltanto se le prescrizioni ad esse applicabili non differiscono in modo rilevante da uno Stato membro all'altro.

(3) Nell'attuare il rinvincimento delle legislazioni riguardanti le sostanze occorre assicurare un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente, al

fine di prevenire ad uno sviluppo sostenibile. Tali legislazioni dovrebbero essere applicate in modo non discriminatorio, sia che gli scambi commerciali delle sostanze avvengano nel mercato interno, sia che abbiano luogo a livello internazionale, in conformità agli impegni internazionali della Comunità.

(4) Il piano d'azione adottato il 4 settembre 2002 dal vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile prevede che entro il 2020 l'Unione europea sarà a far sì che le sostanze chimiche siano prodotte e utilizzate in modo da ridurre al minimo gli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull'ambiente.

(5) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale.

(6) Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla realizzazione dell'approccio strategico alla gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAGCI) adottato a Dubai il 6 febbraio 2006.

(7) Al fine di prevenire l'integrità del mercato interno e garantire un elevato grado di protezione della salute umana, in particolare di quella dei lavoratori, e di tutela dell'ambiente, è necessario garantire che la fabbricazione delle sostanze nella Comunità sia conforme al diritto comunitario, anche quando dette sostanze sono esportate.

(1) GU C 113 del 10.4.2006, pag. 32 e GU C 254 del 23.11.2007, pag. 78.

(2) GU C 164 del 17.10.05, pag. 78.

(3) Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 2005 (GU C 189 E del 18.11.2006, pag. 303), posizione comune del Consiglio del 17 giugno 2006 (GU C 179 E del 14.11.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), Decisione del Consiglio del 13 dicembre 2004.

## La Scheda di Dati di Sicurezza

(a 16 sezioni)

DEVE essere consegnata

dal Fornitore all'Utilizzatore

a partire dal

1° luglio 1993 preparati (miscele)

13 maggio 1997 (sostanze)

# REACH<sub>2014</sub>

## Fornitura SDS



Obbligo da **21** anni per i preparati!

Obbligo da **17** anni per le sostanze!

... e l'utilizzatore a valle della supply chain attende  
la SDS aggiornata ed in italiano

**REACH**<sub>2014</sub>

# Distribuzione SDS «tradizionale» in UE



normalmente dopo esplicita richiesta dell'utilizzatore invio SDS:

- posta ordinaria
- fax
- postel
  
- pubblicazione SDS su sito web
- invio periodico SDS su CD ROM
  
- invio SDS come allegato alla e-mail
  
- inserimento su piattaforma di sharing



# Criticità della distribuzione «tradizionale»



- **Numerosità** dei documenti da trasferire
- **Complessità** della supply chain
- **Obbligo di comunicazione ed evidenze**
- **Conservazione** delle informazioni
- **Gestione degli aggiornamenti**




# Requisiti di una soluzione «conforme» per la distribuzione



1. **REGOLATORIO**: obbligo di fornitura e relativa evidenza, la parte attiva DEVE essere il Fornitore
2. **INFORMATICO**: semplicità di utilizzo del sistema
3. **LEGALE**: accordo una tantum tra fornitore e destinatario e certificazione delle consegne (*per esempio*)
4. **SOSTENIBILITÀ**: i costi devono essere sostenibili per le imprese (micro → PMI → grande impresa)
5. **CONSERVAZIONE DEI DATI**: obbligo per almeno 10 anni

# Flusso dei dati automatizzato

Aggiornamento «automatico» dopo la prima acquisizione



**REACH**2014

# Fornitore: la Dashboard di controllo



Liburna code The certified delivery

flashpoint\_supplier | Logout

UK | IT


DASHBOARD   PRODOTTI   CLIENTI   CONSEGNE   FEEDBACK

## Dashboard


5 CLIENTI   25 PRODOTTI   5 CONSEGNE   1 FEEDBACK

Dettagli   Dettagli   Dettagli   Dettagli

Stato Attivazione Cliente



Stato Di Consegna



**REACH**2014

# Status Clienti



Liburna code The certified delivery


flashpoint\_supplier | Logout | UK | IT

DASHBOARD | PRODOTTI | CLIENTI | CONSEGNE | FEEDBACK

## Stato Attivazione Clienti

Nome	E-mail	Stato	Consegnate	In Attesa	Bloccate
VIRGILIOCHIMICASRL	francesca_leonardi@virgilio.it	In Attesa	0	1	0
BOLOCHIMSRL	kyt@live.it	In Attesa	0	1	0
flashpoint_customer	s.canepa@flashpointsrl.com	Attivo	0	0	0
ALTRACHIMICASRL	s.crementieri@flashpointsrl.com	Attivo	1	0	0
TUTTOCHIMICASPA	scibilia.gabriele@gmail.com	Attivo	1	0	0

### Stato Consegne



### Azioni

Invia Sollecito | Dettaglio Cliente

Config. Sollecito | Esporta CSV



### Filtro Clienti

Nome

Stato

Consegnate 0,0  1,0

In Attesa 0,0  1,0

Bloccate 0,0  0,0

**REACH**2014

# Monitoraggio delle Consegne



Liburna code The certified delivery

flashpoint\_supplier | Logout

UK | IT

DASHBOARD PRODUCTS CUSTOMERS DELIVERIES FEEDBACK IMPORT DATA

## Deliveries

Date	Customer	Product	Document	Lang.	Version	Status	Timestamp
29/09/2014	TUTTOCHIMICASPA	Poliver	IT_POLIVER.pdf	it	1	OK	
18/04/2015	BOLOCHIMSRL	Poliver	IT_POLIVER.pdf	it	1	PENDING	
18/04/2015	BOLOCHIMSRL	Poliver	EN_POLIVER.pdf	en	1	PENDING	
29/09/2014	TUTTOCHIMICASPA	Poliver	DE_POLIVER.pdf	de	1	OK	
29/09/2014	TUTTOCHIMICASPA	Poliver	ES_POLIVER.pdf	es	1	OK	
29/09/2014	ALTRACHIMICASRL	Poliver	ES_POLIVER.pdf	es	1	OK	
29/09/2014	ALTRACHIMICASRL	Poliver	FR_POLIVER.pdf	fr	1	OK	

Total number Of Timestamp: 6 ;

Number Of Timestamp In This Year: 6

Number Of Timestamp In The Last Year: 0

### Filters

Cust. Name

Prod. Name

Doc. Name

Status

Date

# REACH<sub>2014</sub>

# Certificazione delle Consegne



All'atto dell'acquisizione di un documento il sistema rende disponibile un report che documenta la data e l'ora di acquisizione.

Al report il sistema appone una marca temporale certificata.



E' possibile, in ogni momento, scaricare il report e verificare la marcatura temporale dall'area cloud personale.

# Feedback dai Clienti



flashpoint\_supplier | LogoutUK | IT

DASHBOARD PRODUCTS CUSTOMERS DELIVERIES FEEDBACK IMPORT DATA

## Feedback

Date	Customer	Prod. Name	Feedback
29/09/2014	TUTTOCHIMICASPA	Poliver	🔍

Filters


Cust. Name

Prod. Name

Date

**REACH**2014

WHEN PEOPLE AND MACHINES COMMUNICATE,  
**THE CONVERSATION CAN CHANGE THE WORLD.**



**REACH**2014

[www.liburnacode.com](http://www.liburnacode.com)



[scibilia@flashpointsrl.com](mailto:scibilia@flashpointsrl.com)

+39 050 716 900

**REACH**<sub>2014</sub>